

Roma, 20 luglio 2001
Prot. n. 0115/01/E.3.4.b.
CIRC. N. 16689

Alle Aziende associate

L o r o S e d i

OGGETTO: Contratti di formazione e lavoro - Chiarimenti INPS in merito all'individuazione dei soggetti destinatari delle agevolazioni contributive, dei criteri di calcolo dell'incremento occupazionale e della regola del "*de minimis*".

Con circolare n. 16592 del 17 maggio scorso abbiamo commentato le prime indicazioni operative fornite dall'INPS con la circolare n. 85 del 9 aprile 2001 in merito alla disciplina delle agevolazioni contributive per l'assunzione di lavoratori con contratto di formazione e lavoro, alla luce della decisione della Commissione europea dell'11 maggio 1999 e dei successivi chiarimenti del Ministero del lavoro.

Con la circolare n.133 del 3 luglio u.s. (che trasmettiamo in allegato) l'INPS ha fornito ulteriori precisazioni sui seguenti aspetti.

Condizioni soggettive e oggettive dei lavoratori

In base alle indicazioni ministeriali, le assunzioni pienamente agevolate (aventi cioè diritto alle riduzioni contributive in misura superiore al 25%) sono subordinate alla presenza, in capo al soggetto assunto con contratto di formazione e lavoro, delle seguenti condizioni: età e titolo di studio (le assunzioni devono riguardare giovani fino a 25 anni di età, elevabili a 29 anni compresi per i laureati); stato di disoccupazione di lunga durata (le assunzioni devono riguardare persone che siano senza lavoro da almeno un anno).

L'INPS, a tale proposito, riconosce il carattere alternativo dei suddetti requisiti per cui le assunzioni con contratto di formazione e lavoro di lavoratori che rispettino anche solamente una delle suddette condizioni sono accompagnate dalle agevolazioni contributive piene, senza la necessità che il datore di lavoro realizzi anche un incremento netto di occupazione.

Contratti di formazione e lavoro pienamente agevolati a seguito di trasformazione

Con riguardo a questa tipologia di contratti, l'INPS ritiene che il beneficio contributivo in misura piena possa trovare applicazione anche nelle ipotesi di trasformazione del contratto di formazione e lavoro part-time in contratto a tempo parziale indeterminato.

Resta fermo l'obbligo della realizzazione, a seguito dell'avvenuta trasformazione del contratto di formazione e lavoro, di un incremento netto di occupazione rispetto alla media degli occupati nei sei mesi precedenti.

In tal caso, è confermato che il recupero delle agevolazioni contributive (differenza tra la riduzione del 25% operata durante lo svolgimento del contratto di formazione e lavoro e quella spettante secondo le diverse misure previste dalla normativa nazionale) potrà essere effettuato dai datori di lavoro anche in unica soluzione.

Incremento della forza occupazionale

Ai fini dell'incremento del numero di dipendenti, l'INPS precisa che il requisito occupazionale deve essere determinato in relazione al complesso delle attività facenti capo al medesimo imprenditore, anche se articolate in più cantieri, stabilimenti o filiali dislocati nella stessa provincia o in province diverse. Non assume rilievo, quindi, l'eventuale diverso settore di attività nel quale gli stessi dipendenti siano occupati.

Contratti di formazione e lavoro secondo la regola “*de minimis*”

L'INPS ribadisce che l'accesso al beneficio contributivo secondo la regola del “*de minimis*” si riferisce esclusivamente alle assunzioni con contratti di formazione e lavoro aventi titolo alla riduzione contributiva in misura superiore rispetto a quella generalizzata del 25%.

Concorrono, pertanto, alla determinazione del limite dei 100 mila Euro nel triennio esclusivamente le differenze tra le riduzioni contributive superiori al 25% e tale ultima misura generalizzata.

L'Istituto ha chiarito, peraltro, che la regola “*de minimis*” trova applicazione anche con riguardo ai contratti di formazione e lavoro mirati ad agevolare l'inserimento professionale mediante un'esperienza lavorativa che consenta un adeguamento delle capacità professionali al contesto produttivo ed organizzativo (contratti di formazione

e lavoro di tipo B).

In tale ipotesi, in considerazione della peculiarità della fattispecie, per le operazioni di recupero i datori di lavoro dovranno utilizzare la procedura delle regolarizzazioni contributive.

Cordiali saluti.

Nicola De Marinis
DIRETTORE
AREA RELAZIONI INDUSTRIALI

All.

RT/it